

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 3\2023

- L'abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni *de iure condito* e *de iure condendo* di A. DI LANDRO.
- L'architettura punitiva degli eco-delitti nel prisma delle attività economiche. infelice formulazione o binomio inconciliabile? di F. MONTANARO
- La tutela penale delle generazioni future alla prova della teoria del bene giuridico di R. BATTISTONI
- Ordine di ripristino dello stato dei luoghi e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: rapporto con il provvedimento previsto dall'art. 452-*duodecies*, cod. pen. e condizioni per l'applicazione della misura di V. PAONE
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E ATTIVITÀ ORGANIZZATE
PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: RAPPORTO CON IL PROVVEDIMENTO
PREVISTO DALL'ART. 452-DUODECIIES, COD. PEN. E CONDIZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELLA MISURA**

**ORDER OF RESTORATION OF THE PLACES AND ORGANIZED ACTIVITIES FOR
THE ILLEGAL TRAFFICKING OF WASTE: RELATIONSHIP WITH THE PROVISION
PROVIDED FOR IN ARTICLE 452-DUODECIIES OF THE ITALIAN CRIMINAL CODE
AND CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURE**

di Vincenzo PAONE

Abstract. Il contributo, prendendo anche spunto da una recente sentenza della Cassazione, si sofferma sull'ordine di ripristino dello stato dei luoghi previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. ponendosi la domanda se questa norma sia ancora applicabile a fronte dell'analogia disposizione contenuta nell'art. 452-*duodecies*, cod. pen. e di quale sia il presupposto richiesto dalla legge per applicare la sanzione ripristinatoria.

Abstract. The article, also drawing inspiration from a recent judgment of the Italian Court of Cassation, focuses on the order to restore the state of places provided for in Article 452-*quaterdecies* of the Italian Criminal Code, raising the question of whether this provision is still applicable in the presence of the analogous provision contained in Article 452-*duodecies*, Criminal Code, and what the legal prerequisite is for applying the restorative penalty.

Parole chiave: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ordine di ripristino, stato dell'ambiente, danno ambientale, effetti della condotta, conseguenze dannose o pericolose del reato.

Key words: organized activities for the illegal trafficking of waste, restoration order, state of the environment, environmental damage, effects of the conduct; harmful or dangerous consequences of the offense.



SOMMARIO: 1. L'ordine di ripristino previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, cod. pen. – 1.1. Qualche osservazione critica. - 2. Il rapporto tra l'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, e l'art. 452-*duodecies*, cod. pen. – 2.1. Le differenze tra le due norme. - 3. Le condizioni per ordinare il ripristino.

1. L'ordine di ripristino previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, cod. pen.

Lo scopo del presente contributo è quello di interrogarsi su alcune specifiche questioni che si pongono in merito all'ordine di ripristino di cui tratta l'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, cod. pen.¹

Come è noto, questa disposizione è l'esatta trasposizione nel codice penale, per effetto del d. lgs. 21/18, dell'originario art. 260, d. lgs. 152/06. Questa norma, a sua volta, richiamava quanto previsto nell'art. 53-*bis*, d. lgs. 22/97²: per amore di precisione, va notato che, a parte una modifica formale (nel testo del 1997 il legislatore parlava di “decisione” emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., mentre oggi è usato il termine “sentenza” per comprendere sia quelle di condanna che di “patteggiamento”), la sola variante sostanziale che si riscontra è che, in passato, il Giudice poteva subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente soltanto “ove possibile”. Questo inciso oggi non compare più, ma non crediamo che la circostanza abbia un qualche rilievo perché è implicito che l'impossibilità tecnica³ di procedere all'eliminazione del danno o del pericolo costituisce il limite oggettivo per orientare la scelta del giudice nel decidere se avvalersi del meccanismo in parola⁴.

E' stata concordemente riconosciuta⁵ l'affinità della previsione in esame con analoghe disposizioni contenute nella legislazione in materia urbanistica e di paesaggio, come l'art. 31, 9°

¹ “Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”.

² Per l'analisi di questa norma, v. BERNASCONI - GUERRA, *Commento all'art. 53-bis*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, (a cura di GIUNTA), Padova, 2005, p. 1216 ss.

³ Anche se il legislatore non lo aveva specificato, la sola valutazione consentita al giudice per decidere se subordinare la sospensione condizionale all'eliminazione del danno o del pericolo non poteva che essere di tipo tecnico, senza alcun richiamo a criteri di altro genere, segnatamente quelli di natura patrimoniale/economica.

⁴ La giurisprudenza ha precisato che l'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo non è causa di revoca del beneficio, a meno che non dipenda da causa imputabile al condannato: v. Cass. Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, RV 267108.



comma, d.P.R. 380/01⁶, che attribuisce al giudice il potere-dovere di ordinare la demolizione del manufatto abusivo; l'art. 1-*sexies*, l. 431/85, che prevede, in caso di condanna, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi; l'art. 30, 3° comma, l. 394/91, sulle aree protette, che prevede che il responsabile sia tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile.

Esiste altresì una larga intesa⁷ sulla natura giudica dell'ordine di ripristino: non si tratta di una pena accessoria, bensì di una sanzione amministrativa applicata dal Giudice. La giurisdizionalizzazione del provvedimento riparatorio comporta dunque l'applicabilità dei principi elaborati con riferimento all'ordine di demolizione delle opere abusive. In questa ottica, in particolare, si condivide l'opinione di chi⁸ ritiene che l'esecuzione spetti all'autorità giudiziaria, e segnatamente al Pubblico ministero e, in caso di controversie sulla procedura, al giudice dell'esecuzione.

Al di là delle posizioni non sempre collimanti sul significato da attribuire alla nozione di "ripristino"⁹, ci pare indiscutibile che il provvedimento miri a conseguire la *restitutio in integrum* e

⁵ BERNASCONI - GUERRA, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali* (a cura di GIUNTA), 2 ed., Padova, 2007, p. 431; AMARELLI, *La nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), Torino, 2019, pp. 158-159; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 4 ed., Milano, 2022, p. 1223.

⁶ Che ha sostituito l'analoga previsione di cui all'art. 7, 9° comma, l. 47/85.

⁷ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, p. 63; FIMIANI, *La tutela penale*, op. cit., p. 1224; TALDONE, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), Bologna, 2018, p. 648. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, p. 27, pur manifestando riserve sul punto, conclude per la natura amministrativa, e non penale, dell'ordine di ripristino come dimostrato da vari aspetti della sua disciplina: in primo luogo, la non appartenenza alla categoria delle pene accessorie si desume dal riferimento alla sentenza di condanna emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la quale non comporta l'applicazione di pene accessorie. In secondo luogo, l'espresso rinvio alle disposizioni sul ripristino ambientale amministrativo regolato dal d. lgs. 152/06 farebbe propendere per l'equiparazione, quanto a natura giuridica, dei due istituti. Infine, la necessità di un'espressa indicazione da parte del giudice impedisce di considerarlo un "effetto penale della condanna", che invece consegue automaticamente dalla sentenza, senza che ne occorra specifica menzione.

⁸ L'argomento è trattato diffusamente da SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), Bologna, 2018, p. 280. In senso contrario, SIRACUSA, op. cit., p. 26, ha sostenuto che il legislatore non chiarisce se l'esecuzione rientri nelle competenze della pubblica amministrazione, piuttosto che nella sfera di controllo dell'autorità giudiziaria, o viceversa. Per l'A. le modalità di esecuzione sottratte ad una verifica dell'autorità giudiziaria, riduce considerevolmente le *chances* di effettiva attuazione, affidandole alle mutevoli capacità di controllo della pubblica amministrazione.

⁹ Secondo MOLINO, *Delitti in materia ambientale*, in *Diritto penale dell'impresa* (a cura di PARODI), Milano, 2017, pp. 782-783, "una lettura coerente con l'intero impianto della normativa dovrebbe condurre ad una interpretazione omnicomprensiva del lemma, che porti ad includervi ogni attività materiale e giuridica necessaria per il "recupero" dell'ambiente inquinato o distrutto, e dunque anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante; laddove il "ripristino" si colloca evidentemente su un piano ulteriore che contempla, ove possibile, la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse".



cioè il risanamento dell'ambiente o, quantomeno, l'eliminazione dei segni più evidenti e marcati prodotti dalla condotta illecita.

1.1. Qualche osservazione critica

L'istituto di cui stiamo qui parlando presenta senz'altro aspetti positivi, principalmente in funzione di rafforzare la tutela dell'ambiente. Tuttavia, sono presenti anche alcune ombre che riducono, e non di poco, l'efficacia della sanzione in oggetto.

Infatti, anche se la legge non lo dice, è necessario che il giudice indichi un termine per adempiere all'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Peraltro, in caso di mancata indicazione del termine, secondo la giurisprudenza che si è occupata della stessa questione a proposito della demolizione del manufatto abusivo¹⁰ l'omissione determina la coincidenza del termine con quello legale di cui all'art. 163 cod. pen.

Il punto è che l'ordine di ripristino è cogente dal passaggio in giudicato della sentenza (non potrebbe essere diversamente, non essendo possibile una esecuzione *ante iudicatum*), momento che può verificarsi a distanza anche di molti anni dal fatto. Ne consegue non solo il rischio oggettivo di un aggravamento irreversibile del danno cagionato, ma anche che il condannato, obbligato personalmente ad adempiere, al momento dell'esecuzione della misura potrebbe non avere più la possibilità materiale o giuridica per adempiere all'obbligo. Infatti, fermo restando che grava sul condannato la prova dell'impossibilità di adempimento per cause allo stesso non imputabili, la Cassazione¹¹ ha insegnato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata a

Si segnala, per l'illustrazione delle varie tesi, esaminate anche in chiave critica, FIMIANI, *La tutela penale*, op. cit., pp. 201-204.

In argomento, v. anche DI LANDRO, *Gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale. i soggetti e le responsabilità omissive*, in questa *Rivista*, n. 4/2022.

¹⁰ Cass. Sez. 3, n. 7283 dell'11/01/2007, P.M. in proc. Faralla, RV 235954. Non può invece trovare applicazione la giurisprudenza che ha sostenuto che, nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine, vale quello di novanta giorni previsto dall'art. 31, d.P.R. 380/01 perché nella materia ambientale non esiste una norma che indichi un analogo termine per adempiere.

¹¹ V. Cass. Sez. 3, n. 42929 del 30/05/2019, Livraga, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, p. 930. Nella specie, dopo la sentenza di condanna, era stato dichiarato il fallimento della società e perciò l'imputato aveva perduto l'amministrazione del patrimonio sociale con conseguente impossibilità di adempiere personalmente alla condizione a lui imposta.

In termini analoghi, v. Cass. Sez. 3, n. 25413 del 13/05/2016, RV 267134.

Anche per Cass. Sez. 3, n. 46603 del 29/09/2017, Berti, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, p. 832, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di bonifica di un'area sulla quale insistono rifiuti scaricati illegalmente determina la revoca della sospensione condizionale, salva l'ipotesi di sopravvenuta assoluta impossibilità che il giudice dell'esecuzione deve accertare su richiesta dell'interessato.



specifici adempimenti, il giudice deve effettuare un motivato apprezzamento sulle condizioni economiche del condannato in funzione del riconoscimento della capacità di soddisfare la condizione imposta.

2. Il rapporto tra l'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, e l'art. 452-*duodecies*, cod. pen.

Il primo problema che ci poniamo è quello del rapporto tra la previsione del 4° comma dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. e quella contenuta nell'art. 452-*duodecies*, cod. pen.¹².

Il tema solo di recente ha cominciato ad essere analizzato dalla dottrina, mentre la giurisprudenza non ha avuto ancora occasione di pronunciarsi¹³.

Un A.¹⁴, commentando il 4° comma dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. ha osservato che la norma pone un problema di coordinamento con l'analoga previsione contenuta nell'art. 452-*duodecies* applicabile, indistintamente, a tutti i delitti contro l'ambiente; l'A. ha concluso che “*non vi sono motivi per ritenere che tra il c. 4 dell'art. 452-*quaterdecies* e l'art. 452-*duodecies* c.p. vi sia un rapporto di alternatività per effetto del quale quest'ultima norma non sia applicabile in caso di condanna per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si è trattato di un difetto di coordinamento dovuto al fatto che l'art. 260, d.lgs. n. 152/2006 è stato inserito nel titolo VI-bis, libro II c.p., successivamente alla l. n. 68/2015. Dunque, certamente, in caso di condanna per il delitto di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, il giudice può oggi ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato; il ripristino deve essere effettuato in base alle disposizioni del titolo II della parte VI del d.lgs. n. 152/2006, in materia di ripristino ambientale*”.

¹² “1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 del presente codice. 2. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale”.

In dottrina, per un commento alla norma, v. SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, op. cit., p. 253 ss.; pp. 201-206; MOLINO, *Delitti in materia ambientale*. op. cit., pp. 782-783; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, pp. 27-29; ACETO, *Art. 452-*duodecies*. Ripristino dello stato dei luoghi*, in *Codice dell'ambiente* (a cura di NESPOR - RAMACCI), Milano, 2022, pp. 390-395.

¹³ Per vero, anche la sentenza Cass. Sez. 3, n. 49487 del 14/09/2022, Salvagno, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, p. 174, che verrà ripresa più avanti nel corso del presente contributo, non si è posta la questione, ma va detto che il problema non era rilevante ai fini del decidere.

¹⁴ ACETO, *Art. 452-*quaterdecies*, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in *Codice dell'ambiente* (a cura di NESPOR - RAMACCI), Milano, 2022, p. 409.



Sposiamo questa tesi senza riserve e perciò riteniamo che la disciplina del ripristino dello stato dei luoghi, anche nell'eventualità che si proceda per il delitto di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, sia esclusivamente quella dettata dall'art. 452-*duodecies*, cod. pen.

In primo luogo, se è vero che alla data del 29 maggio 2015 il tenore letterale dell'art. 452-*duodecies*, cod. pen., con il riferimento ai delitti previsti dal titolo VI-*bis* del Libro II per i quali, in caso di sentenza di condanna (o di patteggiamento), è applicabile la misura in parola, escludeva che vi rientrasse anche il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, perché tale fattispecie era autonomamente contemplata dall'art. 260, d. lgs. 152/06¹⁵, è anche vero che, a seguito dell'aggiunta al titolo VI-*bis* del delitto sopra richiamato, per effetto dell'art. 3, 1° comma, lett. a), d. lgs. 21/18, il richiamo testuale a “taluno dei delitti previsti dal presente titolo” consente, senza tentennamenti, di considerare l'art. 452-*duodecies* applicabile anche al delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* rientrante, per l'appunto, nel novero di quelli inseriti nel titolo VI-*bis* del libro II del codice penale.

In secondo luogo, le due disposizioni sono pressoché sovrapponibili di tal ché non vi sono ostacoli per ritenere che la norma più recente – modellata sulla falsariga di quella precedente – abbia assorbito la norma più risalente.

2.1. Le differenze tra le due norme

Consideriamo, per completezza, gli elementi di divergenza tra le due disposizioni per verificare se le eventuali differenze impediscano di giungere al risultato da noi esposto.

Una prima, formale, differenza riguarda il fatto che in una disposizione – l'art. 452-*duodecies* - si parla di ripristino dello stato dei luoghi e nell'altra di ripristino dello stato dell'ambiente. Secondo noi, si tratta di un dettaglio attinente alla locuzione utilizzata, in un caso più precisa rispetto all'altra più onnicomprensiva, ma dal significato del tutto equivalente e perciò non vi è motivo per escludere che le due norme siano di contenuto sostanzialmente identico.

Va, infatti, tenuto conto, da un lato, che nella nozione di “stato dell'ambiente” rientra senza alcun dubbio lo “stato dei luoghi”. Dall'altro lato, il concetto di stato dell'ambiente appare alquanto generico e richiede perciò di essere maggiormente specificato alla luce del fatto che il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. non ha natura di reato di evento sicché, fuori dei casi in cui

¹⁵ Aceto, *Art. 452-duodecies*, in *Codice dell'ambiente*, op. cit., p. 392.



l'attività abusiva non determini alcun effetto tangibile¹⁶, è evidente che il pregiudizio arrecato alle risorse ambientali, in via ordinaria, riguarderà un'area o un immobile, vale a dire i luoghi interessati, in senso peggiorativo, dalla movimentazione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti. È perciò ragionevole concludere che le due espressioni siano equivalenti.

Un'altra leggera differenza tra le due disposizioni risiede nel fatto che secondo l'art. 452-*duodecies* il giudice pone a carico del condannato “il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi”, mentre nell'art. 452-*quaterdecies* si parla solo di ripristino.

Si tratta, anche in questo caso, di una sottigliezza che non può produrre alcun effetto rilevante sul piano applicativo. Anzi, è chiaro che, proprio perché la norma generale ha un contenuto più ampio, l'ordine di ripristino, nei casi di contestazione del reato di cui all'art. 452-*quaterdecies*, risulterà addirittura più incisivo.

Non è previsto nell'art. 452-*quaterdecies* che l'esecuzione del ripristino sia posta a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 cod. pen.¹⁷ né che al ripristino stesso si applichino le disposizioni del titolo II della parte VI d. lgs. 152/06, in materia di ripristino ambientale. Ma anche questi elementi non possono dare origine a problemi insuperabili. In realtà, la regola che il ripristino sia posto a carico del condannato (in sostanza, vuol dire che la relativa spesa è sopportata dal soggetto privato) non introduce nel sistema alcuna vera novità, nel senso che, partendo dalla premessa che il ripristino costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, è conseguente che la sua esecuzione sia curata dall'organo giudiziario competente con addebito delle spese a carico del condannato, secondo le norme generali del codice di procedura penale. Piuttosto, si potrebbe discutere in merito al limite di applicabilità della seconda previsione (l'esecuzione del ripristino è a carico anche dei soggetti di cui all'art. 197 cod. pen.) in quanto è innegabile che la norma abbia introdotto a carico di tali soggetti un obbligo prima non previsto. Tuttavia, la natura di sanzione amministrativa dell'ordine di ripristino e il contenuto esclusivamente patrimoniale dell'obbligo ad esso correlato potrebbero avallare la tesi della retroattività della misura. In ogni caso, a tutto concedere, l'obbligo non sarà applicabile nei confronti dei soggetti di cui all'art. 197 cod. pen. per i fatti commessi prima del 29 maggio 2015.

¹⁶ Senza alcuna pretesa di completezza, ma solo in via esemplificativa, si segnalano alcune fattispecie in cui la modificazione delle risorse ambientali è presente: Cass. Sez. 3, n. 58448 del 25/10/2018, Rocca, in *Foro It.*, n. 2/2019, p. 158, interrimento di rifiuti, Cass. Sez. 3, n. 53648 del 21/09/2018, Marsella, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, p. 146, riempimento di una cava con terre e rocce da scavo. In altre fattispecie non pare identificabile un analogo pregiudizio: Cass. Sez. 3, n. 1429 del 19/09/2019, Amendolagine, RV 278377 e Cass. Sez. 3, n. 54703 del 9/11/2018, Di Cataldo, RV 274211, in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

¹⁷ SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, op. cit., pp. 282-284.



Al definitivo, anche questa differenza non osta a ritenere che l'art. 452-*duodecies* abbia inglobato quanto previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, come non può esserlo il rinvio alle disposizioni di cui al titolo II della parte VI d. lgs. 152/06 che rappresenta solo una opportuna specificazione delle modalità procedurali da osservare e una più puntuale definizione dell'obiettivo finale da ottenere.

Resta da considerare un ultimo profilo: l'art. 452-*duodecies*, a differenza dell'art. 452-*quaterdecies*, non prevede che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. La mancanza è però solo apparente perché il 1° comma dell'art. 165 cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna¹⁸.

3. Le condizioni per ordinare il ripristino

Nel precedente paragrafo, siamo giunti alla conclusione che, attualmente, la sola disposizione applicabile in materia di ripristino, anche in ipotesi di condanna per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sia quella di cui all'art. 452-*duodecies*, cod. pen.

La questione che ora indagheremo, autonoma rispetto a quella prima analizzata, concerne le condizioni per ordinare il ripristino e cioè se occorre che si sia verificato un danno effettivo all'ambiente o sia sufficiente che, al momento del giudizio, sussista una qualsiasi conseguenza dannosa (o pericolosa) che interessi lo stato dei luoghi derivante o comunque ricollegabile all'attività criminosa.

Lo spunto ce lo ha offerto una recentissima sentenza della Suprema Corte¹⁹ che riguarda un caso in cui il GUP del Tribunale, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. anche per il delitto dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen., aveva posto a carico del condannato il ripristino dello stato dell'ambiente (ai sensi del 4° comma dell'articolo citato) “*non potendosi addivenire, avuto riguardo alle condotte contestate (consistenti in ripetuti sversamenti di rifiuti non trattati su*

¹⁸ Ricordiamo all'uopo che la giurisprudenza ha applicato questa disposizione generale, ad esempio, in fattispecie di bonifica di sito inquinato (Cass. Sez. 3, n. 342 del 25/11/2016, Zerio, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, p. 215, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla bonifica del sito ai sensi del principio generale di cui all'art. 165 cod. pen.).

¹⁹ Cass. n. 49487, Salvagno, cit. in nota 13.



vasti appezzamenti di terreno) ed alle risultanze di indagine acquisite (riferite agli accertamenti compiuti dall'Arpa) ad una valutazione di evidenza in ordine alla insussistenza di un danno ambientale”.

Nel ricorso per cassazione, l'imputato sosteneva che il Tribunale aveva violato l'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. avendo disposto il ripristino ambientale in assenza di elementi di prova deponenti nel senso di una compromissione dell'ambiente stesso.

Il Supremo Collegio ha annullato la sentenza ritenendo che l'affermazione per cui il ripristino dello stato dei luoghi era stato disposto in base alla mancanza dell'evidenza dell'assenza di un danno ambientale appariva, nella sua perentoria secchezza, non condivisibile sul piano normativo.

Senza scendere nell'esame della motivazione adottata dal Tribunale, che per la verità qualche perplessità la suscita, anche la decisione della Suprema Corte non convince pienamente.

In primo luogo, la Corte ha addebitato al GUP di aver richiamato le risultanze investigative in cui si faceva riferimento solamente ad una "potenziale contaminazione" e non all'esistenza di qualcosa già in atto. Riesce però un po' difficile comprendere come l'accertata, anche se potenziale, contaminazione del terreno, causata dagli sversamenti dei rifiuti non trattati, non sia stata ritenuta condizione sufficiente per ordinare il ripristino. Si consideri, infatti, che in un caso di contestazione del delitto di inquinamento ambientale, pacificamente reato con evento di danno, che perciò presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio all'ambiente, la Cassazione²⁰ ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare anche se lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva accertato soltanto una "potenziale contaminazione" del sito. È interessante che la Suprema Corte abbia puntualizzato che il riferimento alla definizione di sito "potenzialmente contaminato" non valeva ad escludere, con riguardo al suggestivo potere evocativo dell'avverbio, la prova indiziaria della contaminazione della matrice ambientale²¹.

Che cosa dimostra questa presa di posizione? Semplicemente che, se attraverso il mero rinvio al concetto di "potenziale contaminazione", è stata ritenuta la compromissione della matrice ambientale, requisito necessario per ipotizzare il delitto di cui all'art. 452-*bis*, cod. pen., a maggior

²⁰ Cass. Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, RV 274864.

²¹ In motivazione, peraltro, si sostiene che era errato ritenere che, per affermare la sussistenza del reato previsto dall'art. 452-*bis* cod. pen., si debba necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato, secondo la definizione di cui all'art. 240, lett. e), d. lgs. 152/06, testo normativo i cui concetti, elaborati in un differente contesto e a diversi fini, in assenza di specifica previsione, non potevano essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto introdotto dalla successiva l. 68/15.



ragione, nel caso del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen., la circostanza addotta dal GUP poteva considerarsi sufficiente per provare l'esistenza di un pregiudizio alla risorsa ambientale da rimuovere mediante l'ordine di ripristino. Infatti, non risulta che i rifiuti abusivamente sversati sul terreno fossero stati nel frattempo rimossi.

Quest'ultima osservazione ci spinge ad andare più alla radice del problema. Infatti, la Cassazione, nella sentenza Salvagno, ha ricordato che la giurisprudenza ha sostenuto che, ai fini della configurazione del reato di traffico illecito di rifiuti, non sia necessario un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale non muta la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto in reato di danno²² ed ha evidenziato che la previsione del ripristino si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio si sia effettivamente verificato.

Invero, si potrebbe di primo acchito osservare che in questa conclusione si annidi una contraddizione logica perché, per un verso, si esclude la necessità di un reale pregiudizio per le matrici ambientali e, per altro verso, si condiziona l'emanazione dell'ordine di ripristino all'effettiva esistenza di tale pregiudizio. Ma sarebbe un'obiezione non decisiva perché il legislatore ben potrebbe aver previsto due regole diverse, una per stabilire i requisiti necessari per la consumazione del reato e l'altra per stabilire in quali casi sia applicabile la sanzione del ripristino ambientale.

In realtà, il ragionamento deve partire da un preciso dato testuale: la norma (sia l'art. 452-*duodecies*, che *quaterdecies*, cod. pen.) non subordina l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente all'accertamento di un effettivo pregiudizio per una specifica matrice ambientale sicché, scartando la tesi che il danno oggetto del provvedimento giudiziale derivi dalla pura e semplice ricorrenza della fattispecie incriminatrice, come ha giustamente ribadito la Suprema Corte nella sentenza Salvagno²³, occorre percorrere una diversa strada.

All'uopo, chiamiamo in causa la recente giurisprudenza in materia di estinzione delle contravvenzioni ambientali per effetto della procedura di cui all'art. 318 *bis*, d. lgs. 152/06²⁴. Come è noto, per l'applicazione del meccanismo estintivo del reato è necessario che le ipotesi

²² Così Cass. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, Samarati, RV 233293. Nello stesso senso, Cass. Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, Accarino, RV 255395.

²³ In passato, Cass. Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017, Fasano, RV 272326, ha aveva già sostenuto che “...perché possa trovare applicazione la disposizione di cui al 4° comma dell'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 occorre l'accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta, da eliminare onde beneficiare della sospensione condizionale della pena, ai sensi della disposizione citata, non potendo presumersi l'esistenza di danno o pericolo per l'ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato”.

²⁴ In tema, da ultimo, v. AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in questa *Rivista*, n. 4/2022.



contravvenzionali previste dal d. lgs. 152/06 non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Orbene, la Suprema Corte si è già pronunciata²⁵ sulla questione se il danno al quale fa riferimento l'art. 318-*bis* sia quello definito dall'art. 300, d. lgs. 152/06 concludendo che il danno di cui alla prima disposizione non si identifica con il "danno ambientale" di cui all'art. 300, che ha natura ben più ampia e consistente ed è soggetto, in caso di minaccia del suo verificarsi o dopo che si sia verificato, rispettivamente alle azioni di prevenzione o di ripristino ambientale di cui agli artt. 304, 305, 306 e 306-*bis*, d. lgs. 152/06.

La Cassazione ha ulteriormente precisato che *“il danno ambientale di cui all'art. 300, cit., si può ben identificare con l'evento del delitto di inquinamento ambientale o, in caso di irreversibilità, con l'evento del delitto di disastro ambientale. L'utilizzo, a fini definitori, di termini quali: «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima», pressoché sovrapponibili a quelli utilizzati per descrivere l'evento del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. («una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna») rende ragione del fatto che il danno di cui all'art. 318-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, non necessariamente deve avere le caratteristiche di quello definito dall'art. 300, stesso decreto, potendo avere dimensioni e consistenza ben minori”*.

Ecco dunque che si apre uno scenario interpretativo che consente di attribuire un ragionevole spazio applicativo all'art. 318-*bis*, d. lgs. 152/06²⁶: la procedura estintiva richiede una

²⁵ Cass. Sez. 3, 11/12/2020, n. 25528, Mastrangelo, RV 281733, in *Foro It.*, n. 2/2021, p. 698; la sentenza è riportata anche in *Cass. pen.*, 2022, p. 617 con commento adesivo di POGGI D'ANGELO, *L'offensività/non punibilità nelle contravvenzioni ambientali assoggettabili alla procedura estintiva (artt. 318-bis ss. t.u.a.)*. Dello stesso A., v. anche *La procedura estintiva ambientale: l'idea dell'inoffensività/non punibilità in ottica riparatoria e deflattiva*, in questa *Rivista*, n. 1/2022, pp. 45-52.

Nello stesso senso di Cass. Mastrangelo, si è espressa da ultimo Cass. Sez. 3, n. 5576 del 12/10/2022, Rogato, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, p. 255 e in *Rga online*, n. 42, maggio 2023, commentata da ROTA, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali di pericolo presunto che abbiano cagionato un pericolo concreto al bene ambiente*.

²⁶ Secondo AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali*, op. cit., pp. 13-14, *“una interpretazione sistematica dovrebbe portare a concludere che la procedura possa essere applicata alle contravvenzioni in cui si è creato un pericolo solo potenziale e remoto per l'ambiente, mentre non possa operare per quelle in cui si è generato un pericolo concreto ed imminente”*. Per l'A, dunque, il meccanismo estintivo è applicabile nei confronti di quelle contravvenzioni che non abbiano effettivamente arrecato ancora un danno o pericolo concreto all'ecosistema. Allo scopo di meglio concretizzare il ragionamento, l'A. si appella al documento del 2021 del S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell' Ambiente) che enuncia la conclusione che la procedura possa applicarsi quando sia possibile ripristinare in tempi ragionevoli lo stato antecedente alla commissione del reato.

Diversamente, la procedura non risulterà applicabile laddove:

1) gli effetti pregiudizievoli siano irreversibili o difficilmente reversibili;



valutazione da parte dall'organo di vigilanza del pericolo o del danno, in concreto verificatisi, in termini di effettiva gravità²⁷ secondo una scala che va dalla loro totale assenza fino alla significativa e misurabile compromissione delle risorse ambientali, coincidente con il "danno ambientale" di cui all'art. 300, d. lgs. 152/06 e, quindi, con l'evento del delitto di inquinamento ambientale o disastro ambientale.

Pertanto, il danno (e il pericolo) richiamato dal legislatore nell'art. 318-*bis* si identifica nelle molteplici modificazioni/alterazioni della realtà materiale, connesse o conseguenti alla condotta anti-giuridica, che si collocano al di sotto della soglia della significativa e misurabile compromissione delle risorse ambientali. Una conferma di questa impostazione la si può ricavare dall'art. 162-*bis*, cod. pen., dedicato alle contravvenzioni, e cioè ad illeciti che, nella quasi totalità, costituiscono reati formali, privi dunque di un evento inteso in senso naturalistico come un'entità diversa e distinta dalla condotta: se il legislatore ha previsto che il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione, sia tenuto ad accertare, anche d'ufficio, che siano state previamente eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato, vuol dire che con tale nozione ci si riferisce agli effetti comunque derivanti dal fatto illecito.

Estendendo queste conclusioni al nostro tema, ci pare perciò corretto concludere che il ripristino dello stato dei luoghi o dell'ambiente debba essere ordinato tutte le volte in cui residuino conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili con adeguati interventi.

2) i processi di rimozione degli effetti siano complessi e richiedano tempi lunghi (v. laddove sia necessario un procedimento amministrativo di bonifica dei siti inquinati);

3) non sia possibile ottenere il ripristino della situazione "quo ante".

In verità, queste conclusioni non convincono del tutto tenendo conto di quanto efficacemente spiegato da MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, n. 1/2018, pp. 296-300, secondo il quale "Da un punto di vista ontologico, il meccanismo è quindi caratterizzato da una contro-condotta (tardivamente adempiente) finalizzata a neutralizzare l'offesa al bene giuridico tutelato, la quale ricalca lo schema del "ravvedimento operoso", sia pure in assenza della volontarietà di quest'ultimo...Sembra dunque corretto ritenere che la prescrizione di cui all'art. 318-ter t.u.a. possa essere impartita solo allorché sia possibile eliminare la situazione anti-giuridica oppure quando sia possibile rimuovere i suoi eventuali effetti permanenti: risulterebbero perciò sottratte al raggio d'azione del meccanismo estintivo quelle contravvenzioni che hanno natura di reato istantaneo o che si siano già giunte a consumazione. Di converso, beneficiano della non punibilità le contravvenzioni permanenti, o ad effetto permanente, che siano state neutralizzate da una condotta successiva al perfezionamento della fattispecie...Per le ragioni da ultimo evocate, infine, la condotta antagonista potrà intervenire solo rispetto a quelle violazioni, anche non meramente formali, che siano eliminabili dal contravventore destinatario del precetto penale. Per questo motivo non rientrano nel raggio di applicazione della procedura né le violazioni materialmente ineliminabili né quelle che risultino giuridicamente ineliminabili".

²⁷ Anche per MARTUFI, *La "diversione" ambientale*, op. cit., pp. 296-297, "la procedura di regolarizzazione sarà applicabile in prima battuta alle contravvenzioni incentrate su violazioni c.d. formali (che non modificano in alcun modo la realtà materiale) ma potrà estendersi anche a talune lesioni "minimali" dell'ecosistema; si pensi a condotte che, pur traducendosi in una qualche alterazione della realtà, non arrechino un danno o un pericolo alle matrici ambientali (così ad esempio un deposito di pochi rifiuti solidi su una superficie di pochi metri quadri, suscettibile di rapida e integrale rimozione)".



Invero, una cosa è pretendere che sia obbiettivamente dimostrata l'esistenza di un pregiudizio per le matrici ambientali, senza la scorciatoia di ritenerlo provato in via presuntiva quale riflesso della consumazione del reato, e altra cosa è richiedere che il danno abbia le caratteristiche richieste dall'art. 300, d. lgs. 152/06. In questa ottica, il richiamo alla nozione di "danno ambientale"²⁸ può essere fonte di equivoco perché rimanda a situazioni diverse rispetto al semplice mutamento dello stato dei luoghi che potrebbe conseguire alla commissione del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen.

²⁸ Come si registra anche nella sentenza Salvagno, in cui si è concluso che il Tribunale aveva ritenuto di disporre la misura del ripristino dello stato dei luoghi *"non sulla base della obbiettiva dimostrata esistenza di un danno ambientale, ma in base alla mancanza della evidenza della sua assenza"*.